



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

ORIGINALE

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 122 del 15-07-2023

Oggetto: INTERDIZIONE AL TRANSITO DEI VEICOLI IN VIA CONVENTO E PIOVEGA IL GIORNO 30.07.2023 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 13.00 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI UNA GARA CICLISTICA.

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 26 del 29.12.2021 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2023 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VIII nonché confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 7 del 02.03.2023 con il quale al Comandante, fino al predetto termine, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore VII "Polizia Locale" già Settore VIII.

PRESO ATTO delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale.

VISTO:

- l'art 7 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992, n 285 e successive modificazioni e integrazioni che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 4 dello stesso decreto legislativo all'interno dei centri abitati;
- l'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il contenuto della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. prot. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019;
- il contenuto della circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza nr. prot. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29 settembre 2020 con la quale si specificano le competenze all'emissione dei decreti di sospensione temporanea della circolazione;
- il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada emanato con decreto interministeriale del 27.11.2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- il provvedimento n. prot. 2254/2023, emesso in data 13.07.2023, con il quale la Città Metropolitana di Venezia (VE) ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica denominata "II Memorial Sanavia Walter Rudy" organizzata dall'Ass. Sp. Dilettantistica ARCI UISP G. DI VITTORIO con sede a Campolongo Maggiore (VE) in via XXV aprile per il giorno **30 luglio 2023**, con partenza alle **ore 07.30** e termine alle **ore 13.00** circa nel territorio del comune di Campolongo Maggiore (VE) il cui percorso comprende i tratti di queste **vie Convento e Piovega** ubicati all'interno del centro abitato della frazione comunale di Piovega.

VISTA:

- l'ordinanza prot. nr. 58706 del 13.07.2023 emessa dalla Prefettura di Venezia con la quale l'Ufficio Territoriale del Governo ha ordinato la sospensione temporanea del traffico il giorno 30.07.2023 per consentire lo svolgimento dell'evento *lungo le strade extraurbane del percorso ubicate nel territorio veneziano*;
- l'ordinanza nr. 37 del 11.07.2023 emessa dal Comune di Campolongo Maggiore (VE) con la quale l'Ente ha ordinato la sospensione temporanea del traffico il giorno 30.07.2023 per consentire lo svolgimento dell'evento lungo *le strade urbane del percorso ubicate nel proprio territorio comunale*;
- la Legge Regione Veneto 13.04.2001 n. 11 così come modificata dalla successiva Legge regionale 01.08.2003.

ATTESO che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000.

DATO ATTO:

- che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;
- dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma *7-bis* dell'art. 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 15/1/2002, n. 9 la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara sulle tratte di competenza;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **30 luglio 2023 dalle ore 07.30 alle ore 13.00 circa e comunque fino al termine dell'evento in relazione alle strade urbane comunali del percorso interessate della competizione sopraindicata ossia via Convento, dall'incrocio (rotonda) con via Piovega al civ. 1 e via Piovega, dall'incrocio con via Convento (rotonda) al civ. 66.**

In ciascun punto del percorso urbano di questo territorio comunale, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclistica". La durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente, salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di Polizia Stradale per necessità connesse alla sicurezza della circolazione ed alla tutela dell'incolumità pubblica e degli atleti.

Dovrà essere rispettata la normativa nazionale e regionale di settore inerente all'emergenza sanitaria da Covid19 in vigore alla data dello svolgimento della manifestazione.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

1. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
2. è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

3. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade, o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando, le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'Organizzazione;
4. è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a Servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'Organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

5. gli Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; la carovana dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'Autorizzazione, dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29;
6. l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza dell'intersezione stradale (rotonda vie Convento/Piovega) che interessa il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
7. gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'Autorizzazione sopra richiamata, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli Organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ovvero nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971.

Piove di Sacco, data del protocollo.

Trasmissione:

Albo pretorio Comune

Provincia di Padova

Prefettura di Padova

Compagnia Carabinieri Piove di Sacco

Stazione Carabinieri Piove di Sacco

Questura di Padova

Prefettura di Venezia

Città Metropolitana di Venezia

Comune di Campolongo Maggiore (VE)

Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco
Polizia Stradale sez. Piove di Sacco
UISS 6
SESA

Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD)
ASD Arci Uisp G.di Vittorio
VV.FF. Padova
BusItalia

Il Responsabile di Procedimento

Meneghin Gianni

IL FUNZIONARIO

Meneghin Gianni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa